

Il Direttore Esecutivo

**DECISIONE N. EX-21-6 del Direttore
esecutivo dell'Ufficio, del
2 luglio 2021, relativa alla proroga dei
termini a causa del malfunzionamento
dei mezzi elettronici di comunicazione
dell'Ufficio (User Area)**

Il Direttore Esecutivo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (l'Ufficio),

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea ⁽¹⁾ (RMUE), in particolare l'articolo 157, paragrafo 4, lettera a), a norma del quale il Direttore esecutivo dell'Ufficio deve adottare tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni,

visto l'articolo 101, paragrafo 3, RMUE, secondo cui «[i]l direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione [...] in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi»,

visto l'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018 ⁽²⁾, secondo cui «[s]e un termine scade in un giorno [...], se e nella misura in cui il direttore esecutivo dell'Ufficio ha consentito a che le comunicazioni siano inviate tramite mezzi elettronici a norma dell'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, quando si verifica un'interruzione effettiva dei collegamenti dell'Ufficio con tali mezzi elettronici di comunicazione il termine è prorogato fino al primo giorno successivo [...] in cui viene ripristinato il collegamento dell'Ufficio a tali mezzi elettronici di comunicazione»,

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, e successive modifiche ⁽³⁾ (RDC), in particolare l'articolo 100 relativo ai poteri supplementari del Direttore esecutivo, e il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, e successive modifiche ⁽⁴⁾ (REDC), in particolare l'articolo 58, paragrafo 2, nel quale si afferma che «[s]e un termine scade in un giorno in cui un'interruzione generale o una turbativa conseguente a siffatta interruzione impedisca la distribuzione della posta in uno Stato membro o tra uno Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo di interruzione o della turbativa. [...] Nel caso in cui lo Stato di cui trattasi è quello in cui ha sede l'Ufficio il primo comma si applica a tutte le parti. La durata del periodo di cui al primo comma è stabilita dal presidente dell'Ufficio»,

vista la decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici,

⁽¹⁾ GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 24.4.2018, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 25.7.2007, pag. 13.

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 19 e il 21 giugno 2021 (compresi) si è verificata un'interruzione del collegamento dell'Ufficio con l'unico mezzo di comunicazione elettronico ammesso (la User Area) che ha riguardato le comunicazioni tra le parti (titolari di account della User Area) e l'Ufficio. Nello specifico, il malfunzionamento tecnico ha causato l'indisponibilità della sezione «Comunicazioni» degli account della User Area. Ciò ha comportato l'indisponibilità di opzioni di comunicazione per i titolari di account, che non sono stati in grado di presentare comunicazioni o documenti all'Ufficio, di utilizzare la funzione di risposta alle comunicazioni e alle notifiche dell'Ufficio o di utilizzare la funzione di «Corrispondenza alternativa» per caricare le presentazioni. Tuttavia, l'interruzione non ha interessato alcun altro servizio online. Di conseguenza, tutte le operazioni elettroniche al di fuori della sezione «Comunicazioni» sono rimaste disponibili, compresa la presentazione di opposizioni, ricorsi e rinnovi.
- (2) Questo malfunzionamento tecnico della sezione «Comunicazioni» della User Area costituisce una circostanza eccezionale, che ha perturbato l'adeguata comunicazione con mezzi elettronici tra le parti e l'Ufficio.
- (3) L'interruzione ha pertanto interessato tutti i termini per le comunicazioni e le notifiche interessate che scadevano il 21 giugno 2021 e in cui la parte si è affidata alle comunicazioni con mezzi elettronici.

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

Conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, RMUE, e all'articolo 58, paragrafo 2, REDC, tutti i termini in scadenza in data 21 giugno 2021 che riguardano le parti in procedimenti dinanzi all'Ufficio che hanno fatto ricorso a mezzi di comunicazione elettronici attraverso la sezione «Comunicazioni» della User Area sono prorogati al 22 giugno 2021.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entrerà in vigore il giorno successivo alla sua adozione e sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Fatto ad Alicante, il 2 luglio 2021.



Christian Archambeau
Direttore esecutivo